

CAMERA DEI DEPUTATI

I Commissione

Seduta di mercoledì 14 luglio 2010

Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 5-02393 degli On.li Ivano Miglioli e Santagata sugli effetti della perdita della qualificazione di comune montano.

Interviene il Sottosegretario di Stato Sen. Michelino Davico

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo.

Signor Presidente, onorevoli Deputati, occorre premettere innanzitutto che l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 2 del 2010, introdotto dalla legge di conversione n. 42 del 26 marzo 2010, ha modificato il testo del comma 187, dell'articolo 2 della Legge finanziaria 2010, sostituendo - al secondo periodo - le parole: «ai comuni montani» con le parole: «ai comuni appartenenti alle comunità montane».

In particolare è stato soppresso il terzo periodo del predetto articolo che prevedeva che « ... sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare».

Pertanto, la preoccupazione espressa dalla signoria Vostra onorevole può ritenersi superata in quanto la normativa ora vigente non prevede più il riferimento al criterio altimetrico. Del resto anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2010, nel pronunciarsi sulla costituzionalità dell'articolo 76, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, ha dichiarato illegittima la previsione di un criterio altimetrico rigido come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane, in quanto esorbitante dai limiti della competenza statale.

Voglio peraltro precisare che, nell'ambito di un più ampio processo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, il nuovo testo del comma 187 dell'articolo 2 della Legge finanziaria 2010, dispone che: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e delle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane».

La stessa norma stabilisce, tuttavia, che nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo 504/1992 è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Ivano MIGLIOLI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo. Sottolinea quindi come rispetto al momento della presentazione dell'interrogazione, anche il Governo e il ministro Tremonti si siano accorti che la norma che toglieva la qualifica di comune montano a paesi come Sestola, non solo era incostituzionale, ma sbagliata e abbiano provveduto a modificarla, grazie anche all'opera del partito democratico. Ricorda come attualmente sia in discussione in Commissione bilancio il testo unificato di proposte legge recanti disposizioni in favore dei territori di montagna e come, in quest'ambito, sia stato nuovamente modificato il criterio altimetrico per la qualifica di comune montano. Sottolinea, infine, che in questa legislatura si sono registrati solo interventi che hanno

sottratto risorse ai comuni e ai territori montani e hanno ridotto le agevolazioni previste a loro favore. Si tratta a suo giudizio di un aspetto che connota negativamente l'operato del Governo in carica.